

**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
***SERVIZIO VIABILITA'***

ORD. N. 574

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 01-08-2024

**OGGETTO: Integrazione ordinanza n. 573 del 01/08/2024**

**IL DIRIGENTE**

Vista l' ordinanza di modifica della circolazione n. 573 del 01/08/2024;

Considerato necessario integrarla con disposizioni riguardanti la via Castello e la via Ruggero Re;

Atteso che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

**O R D I N A**

il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14,00 del 03/08/2024 alle ore 02,00 del 04/08/2024

il divieto di circolazione dalle ore 19,30 del 03/08/2024 alle ore 02,00 del 04/08/2024

in via Castello tra via Tommaso Campanella e via Ruggero Re;

in via Ruggero Re tra via Telesio e via Castello

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della Castore Spl.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 ( g.u. 26/09/2002).

L'associazione dovrà comunicare per\_iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico pec : [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it) , la data e l'ora della messa in opera dei divieti di sosta.

La stessa associazione e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione della manifestazione ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Alla stessa è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'evento.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .

Reggio Calabria, li 01-08-2024

Il Responsabile del servizio  
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente  
Dott. Salvatore Zucco

